

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2023, n. 0175/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023).

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Tipologie e requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali

- Art. 3 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Art. 4 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013
Art. 5 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014
Art. 6 Cumulo

CAPO III
BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- Art. 7 Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
Art. 8 Intensità dell'agevolazione

CAPO IV
PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

- Art. 9 Progetti finanziabili
Art. 10 Promotori dei progetti finanziabili
Art. 11 Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili
Art. 12 Inammissibilità della domanda di accreditamento
Art. 13 Accreditamento dei promotori
Art. 14 Presentazione dei progetti finanziabili tramite erogazione liberale

- Art. 15 Inammissibilità della presentazione del progetto
- Art. 16 Individuazione dei progetti
- Art. 17 Elenco dei progetti d'intervento finanziabili
- Art. 18 Commissione di valutazione
- Art. 19 Obblighi dei promotori accreditati

CAPO V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- Art. 20 Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 21 Presentazione della domanda di contributo
- Art. 22 Inammissibilità della domanda di contributo)

CAPO VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE, FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO E REVOCA

- Art. 23 Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo
- Art. 24 Modalità di erogazione delle liberalità
- Art. 25 Obblighi dei beneficiari
- Art. 26 Fruizione del credito d'imposta
- Art. 27 Revoca e rideterminazione del contributo

CAPO VII

ISPEZIONI E CONTROLLI

- Art. 28 Ispezioni e controlli

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Disposizione di rinvio
- Art. 30 Norme transitorie
- Art. 31 Entrata in vigore

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023) definisce le condizioni per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
 - c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive: la prevalenza delle voci di costo connesse alle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive o alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva, all'interno dei costi di produzione dell'ultimo bilancio approvato ovvero la prevalenza del personale dedicato alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive o alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva rispetto al totale del personale impiegato;
 - d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti di cui all'articolo 9, proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera m), inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17;
 - e) impiantistica sportiva: le strutture conformate e attrezzate per lo svolgimento di attività sportiva, comprendenti le parti funzionali come di seguito definite:
 - 1) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 - 2) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori, giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto;
 - 3) impianti tecnici: apparati funzionalmente serventi gli spazi per l'attività sportiva, o i servizi di supporto, ovvero entrambi e indicativamente ricompresi nella seguente elencazione: impianti idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;

- f) promozione di attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica promossa e organizzata dai soggetti di cui alla lettera m), inserita in calendari degli organismi sportivi ovvero in annualità sportive autonome, esercitata in gruppo o individualmente da persone fisiche riconducibili ai soggetti medesimi e praticata sia per finalità agonistico competitive, sia con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, dello sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, favorendo la leale competitività e il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
- g) organizzazione di attività sportiva: organizzazione di una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
- h) valore economico di un intervento: somma delle spese imputabili a un promotore accreditato di cui alla lettera m) per la realizzazione di un progetto di cui alla lettera d);
- i) organismi sportivi: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Paralimpica, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e Associazioni Benemerite;
- l) comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale: i comitati di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);
- m) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 13;
- n) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera m), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17;
- o) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le persone fisiche, le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera n), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);
- p) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 4

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013)

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non supera 25.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1408/2013.

Art. 5

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014)

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente

o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 717/2014.

Art. 6
(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

CAPO III
BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7
(Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti:
- a) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale;
 - b) le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - c) le grandi imprese;
 - d) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.
2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:
- a) hanno la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
 - b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1;
 - c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
 - 1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;
 - 2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;
 - b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

- c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche o nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
- c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 8

(Intensità dell'agevolazione)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, in misura pari al 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9.

CAPO IV

PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9

(Progetti finanziabili)

1. Sono finanziabili i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10, individuati ai sensi dell'articolo 16 e il cui valore economico non è inferiore:

- a) a 10.000,00 euro per gli interventi volti all'organizzazione di attività sportive;
- b) a 30.000,00 euro per gli interventi volti alla promozione di attività sportive;
- c) a 40.000,00 euro per gli interventi volti alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

2. I progetti di intervento finanziabili sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17.

Art. 10

(Promotori dei progetti finanziabili)

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1:
- a) i soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - b) i soggetti privati, senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
 - c) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
 - d) gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportiva prevista dal comma 1, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.

3. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportiva prevista dal comma 1, lettera b):

- a) per le Associazioni sportive dilettantistiche e per le Società sportive dilettantistiche è accertata dall'iscrizione delle stesse nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
- b) per i comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale è accertata dall'atto, in forma scritta, recante l'accordo intervenuto tra gli associati.

4. L'assenza di finalità lucrative prevista dal comma 1, lettera b) è accertata:

- a) per le Associazioni sportive dilettantistiche e per le Società sportive dilettantistiche dall'affiliazione a un organismo sportivo;
- b) per gli Enti del terzo settore dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.).

Art. 11

(Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili)

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate allo sport.

5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accREDITAMENTO;
- b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione;
- d) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.

6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 5 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 12

(Inammissibilità della domanda di accreditamento)

1. Sono inammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 10;
- b) prive delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a);
- c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 11, comma 1.

Art. 13
(Accreditamento dei promotori)

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, in un elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

2. L'accREDITAMENTO decorre dalla data della domanda e sino alla conclusione dell'anno successivo a quello di inserimento di un progetto finanziabile nell'elenco di cui all'articolo 17.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di sport.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

5. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport.

Art. 14
(Presentazione dei progetti finanziabili tramite erogazione liberale)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 13, presentano alla Direzione centrale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti che intendono candidare a finanziamento, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.

2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi all'organizzazione di attività sportive la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata e del termine previsto per la conclusione delle attività;
- b) il piano economico finanziario preventivo, di importo non inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;

- c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato;
- d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 19, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;
- f) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono computabili le seguenti spese relative ai progetti di cui al comma 2:

- a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
- b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori;
- c) spese per locazione o concessione di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
- d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
- f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
- g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
- i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

4. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi alla promozione di attività sportive la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata e del termine previsto per la conclusione delle attività;
- b) il piano economico finanziario preventivo, di importo non inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;
- c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;
- d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 19, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;
- f) la copia documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

5. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono computabili le seguenti spese relative ai progetti di cui al comma 4:

- a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi dirigenti e collaboratori;
- b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi e collaboratori;
- c) rimborsi chilometrici per l'utilizzo del veicolo e per pedaggio autostradale per dirigenti, accompagnatori, e staff per gli spostamenti, anche non legati a gare o manifestazioni sportive, per un importo massimo annuo pari a 1.000,00 euro. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI;
- d) spese di locazione o concessione di impianti sportivi;
- e) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui al comma 4;
- f) acquisto di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e acquisto di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui al comma 4;
- g) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attività sportiva svolta;
- h) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l'attività sportiva svolta;
- i) spese per coperture assicurative e per tasse versate agli organismi sportivi;
- l) spese generali di funzionamento nel limite massimo di 10.000,00 euro: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi.

6. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'intervento, con indicazione del termine previsto per la conclusione delle attività;
- b) il quadro economico dell'intervento unitamente a un computo metrico estimativo a corpo o a misura;
- c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato;
- d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 19 sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;
- f) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

7. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), sono computabili le spese relative ai progetti di cui al comma 6, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento stesso e consistenti, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2, 4 e 6, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

9. Non possono essere candidati al finanziamento progetti relativi a interventi che abbiano avuto inizio nell'anno antecedente a quello di presentazione dei progetti stessi ovvero siano conclusi alla data di presentazione dei progetti medesimi.

Art. 15

(Inammissibilità della presentazione del progetto)

1. Sono inammissibili le presentazioni dei progetti:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 13, comma 1;
 - b) prive delle dichiarazioni sostitutive e degli impegni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere c), ed e), comma 4, lettere c), ed e) e comma 6, lettere c), ed e);
 - c) i cui importi complessivi siano inferiori alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1;
 - d) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 14, comma 1;
 - e) relative ad attività di cui all'articolo 14, comma 9.

Art. 16

(Individuazione dei progetti)

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di sport sono individuati i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'articolo 14 finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all'articolo 18, il seguente punteggio minimo:

- a) 8 punti per i progetti relativi all'organizzazione di attività sportive;
- b) 5 punti per i progetti relativi alla promozione di attività sportive;
- c) 6 punti per i progetti di valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

3. Gli interventi di cui all'articolo 14, comma 2 sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

- a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto della domanda e punteggio massimo attribuibile alle manifestazioni con storicità pari ad almeno venti anni;
- b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;
- c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale, transfrontaliera, nazionale, o internazionale;

- d) numero di atleti partecipanti e punteggio massimo attribuibile alle manifestazioni con almeno cento partecipanti;
- e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale;
- f) impatto territoriale e sociale rappresentato da: l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato 1 punto;
- g) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti;
- h) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel territorio regionale, che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione mediante l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro.

4. Gli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

- a) continuità, intesa come numero di annualità sportive nelle quali sono state organizzate attività a favore di atleti tesserati e punteggio massimo attribuibile ad una continuità pari ad almeno vent'anni;
- b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento delle attività;
- c) numero di atleti tesserati e punteggio massimo attribuibile in presenza di almeno cento tesserati;
- d) numero di atleti tesserati nelle categorie giovanili e punteggio massimo attribuibile quando detta categoria è almeno pari all'80 per cento del numero totale di tesserati;
- e) numero di atleti disabili tesserati e punteggio massimo attribuibile quando detti atleti sono pari al 100 per cento del numero totale di tesserati;
- f) impatto territoriale e sociale rappresentato da: distribuzione territoriale dei tesserati, realizzazione di attività nelle scuole, realizzazione di attività specifiche.

5. Gli interventi di cui all'articolo 14, comma 6, sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

- a) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive agonistiche di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;
- b) impianto sportivo nel quale si svolgono attività sportive destinate a soggetti disabili;
- c) impianto sportivo nel quale si svolgono attività sportive destinate ad atleti minorenni o tesserati nelle categorie giovanili;
- d) previsione di lavori su servizi di supporto;
- e) previsione di lavori su spazi per attività sportive;
- f) previsione di lavori su spazi per il pubblico;
- g) previsione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale

www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 8/2003, promossi da promotori accreditati e il cui valore complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1:

- a) articolo 3 (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva);
- b) articolo 4 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi);
- c) articolo 11 (Contributi per manifestazioni sportive);
- d) articolo 12 (Contributi per eventi sportivi eccezionali);
- e) articolo 13 (Contributi annui a enti di promozione sportiva);
- f) articolo 18 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio);
- g) articolo 18 bis (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità).

7. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria ai sensi dell'articolo 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), promossi da promotori accreditati e il cui valore complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1.

8. I fac-simili delle domande di cui ai commi 5 e 6, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 17

(Elenco dei progetti d'intervento finanziabili)

1. L'elenco dei progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta è adottato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport ed è aggiornato con uno o più decreti del Direttore centrale medesimo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

2. I progetti di cui all'articolo 16, comma 1 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dall'adozione del decreto del Direttore centrale. I progetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di inserimento nell'elenco ed entro i medesimi termini sono accreditati i promotori dei progetti stessi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1.

3. I progetti sono cancellati dall'elenco entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto stesso ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno nei casi di

cui all'articolo 19, comma 4. Ai fini del presente comma si definisce conclusione del progetto l'avvenuta conclusione della totalità delle attività oggetto dell'intervento inserito nell'elenco.

Art. 18
(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui all'articolo 9, è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:

- a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport, o suo delegato;
- c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di sport.

2. La commissione di valutazione può essere integrata, motivando tale scelta nel decreto di nomina, con uno o più componenti esperti indicati dal Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19
(Obblighi dei promotori accreditati)

1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell'elenco di cui all'articolo 17 e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui all'articolo 23, è tenuto:

- a) a realizzare il progetto entro i termini dichiarati nella presentazione del medesimo;
- b) a conservare per cinque anni la documentazione comprovante le spese dichiarate ai sensi del comma 3.

2. La mancata realizzazione del progetto o la realizzazione di un progetto di valore economico inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, tranne che per cause sopravvenute non imputabili al promotore, nei casi di cui al comma 1 comporta la cancellazione del medesimo dall'elenco di cui all'articolo 17 e l'inammissibilità delle presentazioni di progetti da parte dallo stesso promotore nei due anni successivi all'avvenuta cancellazione.

3. I promotori dei progetti inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 17 comunicano tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del promotore, la conclusione del progetto e allegano una dichiarazione sull'importo complessivo delle spese sostenute unitamente a un elenco analitico delle spese medesime. Sono esclusi dalla trasmissione della comunicazione i promotori di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, qualora l'intervento sia oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni delle relative leggi di settore.

4. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 3 determina la cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'articolo 17 a decorrere dall'anno successivo a quello indicato come anno di conclusione delle attività.

CAPO V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 20

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regionefvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c);
- b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
- c) la copia della procura, nei casi di autenticazione di un soggetto diverso dal legale rappresentante;

- d) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 21

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, entro i termini di cui al comma 2 e in relazione ad un progetto inserito nell'Elenco di cui all'articolo 17, alla Direzione centrale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8.00 del 1 marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dalla persona fisica, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura. La procura è conservata insieme alla documentazione correlata alla domanda ai fini dei controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente alla procura è conservata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 22

(Inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili le domande:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7;
 - b) relative a progetti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 17;
 - c) prive delle indicazioni di cui all'articolo 20, comma 2;
 - d) prive dei documenti indicati all'articolo 20, comma 3, lettera a);
 - e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 21, comma 1;

- f) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 21, comma 2;
- g) relative a progetti per i quali all'istante è stato concesso un contributo di cui al presente regolamento a fronte di un'erogazione liberale ai progetti medesimi.

CAPO VI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE, FRUIZIONE DEL
CONTRIBUTO E REVOCA

Art. 23

(Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo)

1. La Direzione centrale competente in materia di sport, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'articolo 20, commi 2 e 3.

2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all'articolo 20 presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d'imposta, sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo Sport bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno, per incapienza di risorse destinate ai contributi di cui al presente regolamento, comporta l'archiviazione d'ufficio delle domande presentate nell'anno stesso e non finanziate.

3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni di cui al comma 2, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di sport la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. Decorso inutilmente il termine, la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.

4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport o di suo delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo Sport bonus FVG.

5. L'importo prenotato è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). L'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c),

comporta la preclusione alla concessione del contributo, ferma restando la validità della prenotazione sino allo scadere del termine di cui al comma 3.

6. L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo.

7. L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 20, comma 1, ma antecedente la prenotazione delle risorse di cui al comma 2, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.

Art. 24

(Modalità di erogazione delle liberalità)

1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all'articolo 7, comma 1, su un conto corrente intestato al promotore accreditato.

Art. 25

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) effettuare l'erogazione liberale per un importo non inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e relativamente al progetto d'intervento individuato;
 - b) effettuare l'erogazione liberale nei termini di cui all'articolo 23, comma 3;
 - c) effettuare l'erogazione liberale con le modalità di cui all'articolo 24;
 - d) dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio e la ricezione di comunicazioni;
 - e) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli.

Art. 26

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 6, comma 79 della legge regionale 22/2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Il beneficiario che non abbia fruito totalmente o parzialmente del credito d'imposta entro il termine di cui al comma 3, può presentare domanda motivata di conferma del contributo entro novanta giorni dallo scadere del termine stesso. Il contributo è confermato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed è fruibile entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno stesso.

Art. 27

(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è revocato:

- a) per rinuncia del beneficiario;
- b) per mancata fruizione della totalità del credito d'imposta entro i termini di cui all'articolo 26, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo medesimo;
- c) per carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 e dichiarati in sede di presentazione della domanda.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora il credito d'imposta sia utilizzato, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 3, per un importo inferiore all'importo del contributo concesso.

3. La revoca del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruito o fruito in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

CAPO VII ISPEZIONI E CONTROLLI

Art. 28

(Ispezioni e controlli)

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai promotori. Qualora accerti:

- a) in capo al promotore la mancanza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, provvede alla cancellazione dello stesso;
- b) la mancanza dei presupposti per l'inserimento o il mantenimento di un progetto d'intervento nell'elenco di cui all'articolo 17, provvede alla cancellazione dello stesso.

2. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari e qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 *(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 30 *(Norme transitorie)*

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori e i progetti di cui al presente regolamento sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "LR 22/2022, art. 6, commi da 69 a 80, Sport Bonus regionale".

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, sono sottoscritte, esclusivamente con firma digitale, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto.

3. Le domande di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate dal terzo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 7 presentano domanda di contributo a decorrere dal giorno successivo alla stipula della convenzione di cui all'articolo 6, comma 79 della legge regionale 22/2022.

5. Per l'anno 2024, le domande di contributo di cui all'articolo 20 sono presentate dalle ore 8.00 del 1 febbraio alle ore 16.00 del 30 ottobre.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.